

Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 2/2016)

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) al comma 1 dell'articolo 16 dopo la parola <<svolgimento>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché all'incremento delle proprie collezioni>>;

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

<<Art. 32 bis

(Termini per le designazioni)

1. Nel caso in cui i soggetti terzi competenti alla designazione di componenti degli organismi di cui agli articoli 10 e 11 non provvedano alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti.>>.

(1)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 4, LR. 2/2016.